



## Misure urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione D.L. 34/2014 / A.C. 2208-B

Dossier n° 62 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale  
8 maggio 2014

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2208-B
D.L.	34/2014
Titolo:	Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese
Iter al Senato:	Sì
testo originario:	6
testo approvato dal Senato:	7
Date:	
emanazione:	20 marzo 2014
pubblicazione in G.U.:	20 marzo 2014
approvazione del Senato:	5 maggio 2014
presentazione:	7 maggio 2014
assegnazione:	7 maggio 2014
scadenza:	19 maggio 2014
Commissione competente :	XI Lavoro
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

### Contenuto

Il decreto-legge in titolo, a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame parlamentare (Camera e Senato), è strutturato in due capi e 7 articoli:

il **capo I** contiene disposizioni in materia di **contratto di lavoro a termine** (articolo 1) e di **apprendistato** (articolo 2), nonché disposizioni a carattere **transitorio** (articolo 2-bis);

il **capo II** reca misure in materia di **servizi per il lavoro** (articolo 3), di verifica della **regolarità contributiva** (articolo 4) e di **contratti di solidarietà** (articolo 5).

L'articolo 6 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

In particolare:

l'articolo 1 detta una nuova disciplina per il contratto a termine, che non prevede più il vincolo della motivazione sia per il primo contratto sia per le sue proroghe, ridotte da otto a cinque. In ciascuna azienda è previsto un limite massimo di rapporti di lavoro a termine pari al 20 per cento dell'organico stabile. A seguito delle modifiche apportate dal Senato, **gli enti di ricerca** sono esclusi dal limite del 20 per cento e alle aziende che non rispettano il tetto è irrogata una **sanzione pecuniaria**.

L'articolo 2 detta una nuova disciplina per l'apprendistato. Il testo, come modificato dalla Camera, prevede che il contratto scritto contenga il piano formativo individuale in forma sintetica. Il decreto-legge riduce gli obblighi previsti al fine di nuove assunzioni degli apprendisti, riducendo al 20 per cento la percentuale minima di conversione di rapporti di apprendistato. A seguito delle modifiche apportate dal Senato, l'obbligo di stabilizzazione è limitato alle aziende con **più di 50 dipendenti** ed è stata introdotta la possibilità di utilizzare l'apprendistato per **attività stagionali**.

L'articolo 2-bis, inserito dalla Camera, contiene norme di diritto transitorio, modificate dal Senato nel senso di prevedere che fino al 31 dicembre, possano trovare applicazione anche i **contratti territoriali**, come previsto a regime dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 368/2001.

L'articolo 3 riguarda l'**elenco anagrafico** dei servizi pubblici per l'impiego, cui possono iscriversi anche i cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea e i soggetti extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia.

L'articolo 4 semplifica il **sistema di adempimenti** richiesti alle imprese per l'acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

L'articolo 5 prevede, a favore del datore di lavoro che stipula contratti di solidarietà, un **beneficio** che

consiste nella riduzione provvisoria della quota di contribuzione previdenziale a suo carico per i soli lavoratori interessati da una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 20 per cento.

L'esame della Camera in seconda lettura si limita alle parti oggetto di modifica da parte del Senato.

## Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Non risultano precedenti decreti-legge sulla materia.

## Collegamento con lavori legislativi in corso

E' stato presentato al Senato il disegno di legge di iniziativa governativa S. 1428, che reca deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La normativa contenuta nel decreto-legge è riconducibile, in linea generale, alla **materia di potestà esclusiva statale "ordinamento civile"** (di cui all'articolo 117, comma 2, lettera l), Cost.), alla quale la giurisprudenza costituzionale riconduce la disciplina dei rapporti di lavoro privato.

Con specifico riferimento alla componente formativa del contratto di apprendistato (su cui interviene l'articolo 2 del decreto-legge) si ricorda che la materia della "**formazione professionale**" rientra nella **competenza legislativa esclusiva delle Regioni** ai sensi l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

In proposito, la Corte costituzionale ([sentenza n. 50 del 2005](#)) ha chiarito che tale competenza legislativa esclusiva regionale riguarda esclusivamente la **formazione professionale pubblica**, mentre la formazione professionale somministrata dai datori di lavoro in azienda (formazione aziendale) attiene alla materia di competenza esclusiva dello Stato "ordinamento civile". La Corte ha peraltro precisato che nella regolamentazione dell'apprendistato né l'una (la formazione professionale pubblica), né l'altra (la formazione aziendale) "appaiono allo stato puro, ossia separate nettamente tra di loro e da altri aspetti dell'istituto", con la conseguenza che "occorre tenere conto di tali interferenze".

Nella [sentenza n. 425 del 2006](#) la Corte costituzionale ha poi precisato che in materia di apprendistato, così come le Regioni non possono, nell'esercizio delle proprie competenze, svuotare sostanzialmente di contenuto la competenza statale, analogamente non è ammissibile riconoscere allo Stato la potestà di comprimere senza alcun limite il potere legislativo regionale.

Da ultimo, nella [sentenza n. 176 del 2010](#) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 49, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n.276 del 2003 (introdotto dall'articolo 23 del decreto-legge n.112 del 2008) nella parte in cui rimetteva la definizione di alcuni aspetti del contratto di apprendistato professionalizzante (in particolare, la nozione di formazione aziendale) unicamente alla contrattazione collettiva (escludendo qualunque coinvolgimento delle Regioni).

## Attribuzione di poteri normativi

L'articolo 4 introduce disposizioni volte alla cosiddetta "smaterializzazione" del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), rinviando a un decreto interministeriale, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, la definizione della nuova disciplina della materia.

Al riguardo merita segnalare che trattandosi di materia attualmente regolata (per lo più) da fonti normative primarie (leggi e atti aventi forza di legge), la disposizione in esame sembra delineare una procedura di delegificazione che, tuttavia, si discosta da quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 per i regolamenti di delegificazione, in quanto non indica espressamente le norme oggetto di abrogazione (l'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, infatti, prevede genericamente l'abrogazione, a far data dall'entrata in vigore del decreto attuativo, di "tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del presente decreto").

Si ricorda che la I commissione, nel parere espresso in prima lettura sul provvedimento, aveva formulato un'osservazione evidenziando l'esigenza di indicare espressamente le norme oggetto di abrogazione.